



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 61 del 21/12/2023

OGGETTO:

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELL'ESERCIZIO 2023**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RICCIARDI FERNANDO	Presidente	X	
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
SCHIALVINO LARA	Consigliere		X
CONTA CANOVA COSTANZA	Consigliere	X	
GHIRMU HELEN	Consigliere	X	
SERVALLI SARA	Consigliere		X
VACCA LORENZO GIUSEPPE	Consigliere	X	
GENISIO ROBERTO (detto GEPPPO)	Consigliere	X	
NASTRO MICHELE	Consigliere	X	
CAVALERI ANDREA	Consigliere		X
NOVARIA GUIDO	Consigliere	X	
BERTOT FABRIZIO	Consigliere	X	
RAIMONDO ALDO OLINDO	Consigliere	X	
VITTONE MARINA	Consigliere	X	
PONCHIA SANDRA	Consigliere	X	
BONOME ROBERTO	Consigliere		X
	Totale:	13	4

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 61 del 21/12/2023

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ESERCIZIO 2023

Illustra il Vice Sindaco;

prende la parola il Cons. Raimondo chiedendo in merito alla chiusura dello stato patrimoniale di SMAT;

il Segretario generale precisa che si tratta di un punto differente: il punto in discussione riguarda la revisione periodica delle partecipate, non il loro consuntivo.

Gli interventi sono integralmente registrati su supporto audio-video depositato presso la Segreteria comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;

l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;

il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

Premesso che:

l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente;

se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un Piano di riassetto che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;

la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria *una tantum*, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;

i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono i medesimi; quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR:

1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

Premesso che:

- la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

- inoltre, l'art. 20, comma 2, del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società:
- che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti;
- che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali;
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;
- infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSPP;
- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";
- non risulta che il legislatore, ad oggi, abbia confermato la suddetta sospensione;

Premesso che:

Regioni e Province Autonome, enti locali, CCIAA, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, nel 2015 hanno licenziato il **Piano operativo di razionalizzazione** (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Tale provvedimento è stato approvato con la deliberazione G.C. del 36 del 19/3/2015

l'art. 24 del TUSPP, nel 2017 ha imposto la **Revisione straordinaria** delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 04/09/2017 con deliberazione n. 18 CC;

il primo provvedimento di **Razionalizzazione periodica**, del 2018, è stato approvato in data 6/12/2018 con deliberazione G.C. n. 264 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSPP);

mentre, per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022, l'organo consiliare ha provveduto alla Razionalizzazione con le deliberazioni:

Deliberazione CC n.66 del 30/12/2019;

Deliberazione CC n.56 del 29/12/2020;

Deliberazione CC n.58 del 28/12/2021;

Deliberazione CC n.59 del 06/12/2022;

Pertanto, dopo tali interventi di revisione, l'ente risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

1. SMAT Spa

La società presenta la seguente struttura:

La Società SMAT è di proprietà del comune per il 0,00022%.

Il comune ha aderito alla società fin dalla sua costituzione avvenuta in data 12.10.2005

E' società *multipartecipata* alla quale partecipano i comuni inseriti nell'ambito territoriale ottimale individuato dalla Provincia di Torino quale ATO3.

E' società strumentale degli enti proprietari.

In particolare la società si occupa di: Gestione del ciclo delle acque e di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

2. CIAC Scrl

CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE -

CIAC SCRL con una partecipazione pari al 4,42%.

Il CIAC svolge servizi di interesse generale in quanto realizza percorsi formativi volti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado. Il consorzio realizza percorsi formativi di qualifica professionale e corsi obbligatori per legge a cui devono partecipare i lavoratori subordinati inquadrati con contratto di formazione e lavoro oppure di apprendistato.

Si tratta di una società che avendo ad oggetto attività di istruzione/formazione, attività di orientamento scolastico persegue finalità istituzionali dell'ente quali la formazione e la riqualificazione professionale per garantire l'effettività del diritto allo studio: può ritenersi compatibile con la produzione di servizi a carattere generale previsto dall'art. 4 comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

E' intenzione dell'amministrazione comunale mantenere la propria partecipazione nella società.

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio ha predisposto il **Piano di razionalizzazione** allegato alla presente (**Allegato A**);

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TUSPP, intende fare proprio ed approvare;

La **Relazione sullo stato di attuazione** del provvedimento riferito all'esercizio precedente non viene adottata in quanto non è in corso alcuna procedura di razionalizzazione comportante alienazioni o modifiche nell'assetto societario;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

Con voti unanimi e favorevoli espressi mediante votazione palese dai 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio comunale

valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, volendo attuare quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TUSPP,

Successivamente con voti unanimi e favorevoli espressi mediante votazione palese dai 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134 co. 4 del TUEL).

Del che si è redatto il presente verbale e in data viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
RICCIARDI FERNANDO

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
Dott. Aldo MAGGIO
